FATTURA ELETTRONICA: NUOVI TERMINI PER VERSARE L'IMPOSTA DI BOLLO

Cambiano dal 2021 i termini per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e vengono introdotte delle procedure automatizzate di recupero dell'imposta non versata, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni.
A stabilirlo è il Decreto del MEF del 4 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314.

LE NUOVE SCADENZE

Per quanto riguarda i termini di versamento, viene stabilito che:

- per le fatture emesse **nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- per le fatture emesse **nel secondo trimestre**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- se l'importo dovuto per il primo trimestre dell'anno è inferiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento;
- se l'importo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell'anno, risulta inferiore a € 250, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

MANCATO ASSOLVIMENTO: RECUPERO E SANZIONI

A partire dalle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, effettua dei controlli e provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione verrà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati, disponendo pertanto di una stretta tempistica per controllare i dati ricevuti e variare gli stessi.

Per le fatture elettroniche inviate nel secondo trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni. Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento rispetto alla scadenza, l'imposta di bollo, la sanzione dovuta (ridotta da un terzo) e gli interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.

RIEPILOGO

Trimestre	Comunicazione dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (1)	Scadenza di versamento (2)	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte dell'Agenzia delle Entrate (3)	Variazione dati da parte del contribuente (4)
I trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta di bollo del I trimestre è inferiore a € 250 Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del I e del II trimestre è inferiore a € 250	15.04	30.04

II trimestre	30.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del I e del II trimestre è inferiore a € 250	15.07	10.09
III trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
IV trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01
Note	**(1)** Entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. Per il II trimestre il termine è prorogato al 20.09.				
	(2) In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta ad un 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.				
	(3) In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta ad un 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.				
	(4) Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato dall'Agenzia delle Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia. Per le fatture elettroniche inviate nel II trimestre, la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.				

Cordiali saluti.

Roma, 9 gennaio 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA